

REGOLAMENTO (CE) N. 2075/98 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 1998

recante modifica del regolamento (CE) n. 2138/97 che stabilisce la delimitazione delle zone omogenee di produzione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1638/98 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 19,

considerando che l'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2261/84 dispone che le rese di olive e di olio vengano stabilite per zone omogenee di produzione sulla base dei dati forniti dagli Stati membri produttori;

considerando che la delimitazione delle zone di produzione ha formato oggetto dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2138/97 della Commissione, del 30 ottobre 1997, che stabilisce la delimitazione delle zone omogenee di produzione di olio d'oliva ⁽⁵⁾; che per motivi amministrativi e strutturali occorre apportare modifiche alle zone omogenee di produzione per la campagna 1997/1998, in particolare in Spagna, in Francia e in Grecia;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2138/97 è modificato come segue:

1) Alla sezione B:

- a) nella zona 1: 11 Aude, sono aggiunti i seguenti comuni: «Peyriac-de-Mer» e «Villeneuve-les-Corbières»;

- b) nella zona 3: 30 Gard, sono aggiunti i seguenti comuni: «Corbès», «Monclus» e «Seynes»;

- c) nella zona 9, i codici «20 A» e «20 B» sono sostituiti rispettivamente da «2 A» e «2 B».

2) Alla sezione C:

- a) nel nomo «Ευβοίας», sono soppressi il comune di «Αγίου» nella zona 12 e il comune di «Λιχαδίου» nella zona 13;

- b) nel nomo «Ηλείας», sono aggiunti alla zona 2 i comuni di «Αγία Κυριακή», «Άστρας», «Κρυόβρυση» e «Τσιπιανά»;

- c) nel nomo «Λάρισας», sono aggiunti alla zona 4 i comuni di «Άγιοι Ανάργυροι», «Γαλήνη», «Σάππειο», «Λουτρό Λάρισας», «Μοσχοχώρι», «Γαλανόβρυση», «Δαμάσι», «Λόφος», «Πραιτώρι», «Λάρισα», «Ελευθεραί», «Κουτσόχερο», «Κυπάρισσο», «Νίκαια» e «Χάλκη»;

- d) nel nomo «Μεσσηνίας», sono aggiunti alla zona 4 i comuni di «Ανεμομόλου», «Αριοχωρίου», «Πηδημάτος», «Πλατέος» e «Πόλιανης»;

- e) nel nomo «Σάμου», il comune di «Αγίων» nella zona 1 è sostituito da «Αγίων Θεοδώρων».

3) Alla sezione D, sotto il titolo «Comunidad autónoma Aragón»:

- a) nella provincia di «Zaragoza»:

— alla zona 1 è aggiunto il comune di «Bisimbre»;

— alla zona 2 è aggiunto il comune di «Torrijo de la Cañada»;

— alla zona 3 sono aggiunti i comuni di «Aguilón», «Botorrita» e «Pina de Ebro»;

— alla zona 4 sono aggiunti i comuni di «Alagón», «Cabañas de Ebro», «Litago», «Luceni» e «Villa nueva de Gallego»;

— alla zona 5 sono aggiunti i comuni di «Mezallocha», «Tosos» e «Vilueña (La)»;

— alla zona 6 sono aggiunti i comuni di «Bujaraloz», «Gelsa», «María de Huerva» e «Moyuela»;

⁽¹⁾ GU L 72 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 32.⁽³⁾ GU L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3.⁽⁴⁾ GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 38.⁽⁵⁾ GU L 297 del 31. 10. 1997, pag. 3.